

COMUNICATO UFFICIALE N. 398 Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i	C.U.	della	F.I.G.C.	dal n.	493/AA	al n.	499/AA,	inerenti
provvedimenti della Procura Federale.								

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL PRESIDENTE Giancarlo Abete

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 493/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 999 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Claudio SCHIAVO e della società A.S.D. TORRE, avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO SCHIAVO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Torre dotato di poteri di rappresentanza, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 14.4.2024 al termine della gara Torre – Corva disputata in pari data valevole per il girone A del campionato di Promozione del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nel corso di un'intervista condivisa in data 14.4.2024, alle ore 19.19, sulla pagina denominata "A TUTTO CAMPO" del social network "facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive dell'immagine e della reputazione dell'arbitro di tale incontro;

A.S.D. TORRE, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, e 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Claudio Schiavo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giordano DE CARLO, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TORRE, e dal Sig. Claudio SCHIAVO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Claudio SCHIAVO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. TORRE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 494/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 953 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Sergio PIETRA e della società A.S.D. LAURENTUM SPORTINGVILLAGE, avente ad oggetto la seguente condotta:

SERGIO PIETRA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Laurentum Sporting Village, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica al tempo in essere con la società rappresentata, a mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata avente quale oggetto "Lettera di Contestazione" inviato in data 3.4.2024, alle ore 15.01, dall'indirizzo di posta elettronica certificata di titolarità della società A.S.D. Laurentum Sporting Village (svlaurentum@legalmail.it) agli indirizzi pec ed e-mail "segreteria.pec@lazio.lnd.it", "gstroma.pec@lazio.lnd.it", "lazio@aiafigc.it", "vestassdarl@gmail.com", "asd.sanpolese@libero.it"; "emmesse.sport@g mail.com" e "edoardoruggeri09@gmail.com", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale, del Comitato Regionale Lazio e della società Virtus Lazio;

A.S.D. LAURENTUM SPORTINGVILLAGE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, e 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal Sig. Sergio PIETRA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sergio PIETRA in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S.D. LAURENTUM SPORTINGVILLAGE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Sergio PIETRA e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. LAURENTUM SPORTINGVILLAGE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 495/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 648 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Denni TION, Marco BERNARDO, Bilel GABSI, e della società A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI, avente ad oggetto la seguente condotta:

DENNI TION, presidente della società A.S.D. Pozzuolo del Friuli all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria ai sigg.ri Marco Bernardo e Bilel Gabsi, nonostante gli stessi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del regolamento del Settore Tecnico;

MARCO BERNARDO, dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Pozzuolo del Friuli all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 36, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in occasione della gara Pozzuolo del Friuli – Udine United Rizzi Cormor disputata il 17.12.2023 e valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria, dalla Tribuna posta dietro le panchine, rivolto all'arbitro espressioni offensive; nonché in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 - 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Pozzuolo del Friuli militante nel campionato di Seconda Categoria, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del regolamento del Settore Tecnico;

BILEL GABSI, dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Pozzuolo del Friuli all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 - 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Pozzuolo del Friuli militante nel campionato di Seconda Categoria, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Denni Tion, Marco Bernardo e Bilel Gabsi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco BERNARDO, Bilel GABSI e Denni TION in proprio, e in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Denni TION, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Bilel GABSI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco BERNARDO, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda e di 1 (uno) punto di penalizzazione per la società A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 496/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 626 pfi 23-24 adottato nei confronti della Sig.ra Eleonora MARCHESE, e della società A.S.D. DELFINI SPORTING ARENELLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ELEONORA MARCHESE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Delfini Sporting Arenella, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra la medesima e la società, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1, 2 e 3, delle N.O.I.F., per avere la stessa allegato alla richiesta di tesseramento del calciatore sig. Vincenzo Lo Bianco, depositata in data 9.11.2023, un certificato medico risultato non veridico e conseguentemente per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato, sebbene fosse privo della prevista certificazione medica attestante l'idoneità all'attività sportiva, di svolgere attività agonistica per la società A.S.D. Delfini Sporting Arenella nella stagione sportiva 2023 - 2024 e, in particolare, di partecipare nelle file delle squadre schierate da tale società alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria: G.S.D. Calcio Rangers 1986 - A.S.D. Delfini Sporting Arenella del 12 novembre 2023, A.S.D. Polisportiva Ficarazzi -A.S.D. Delfini Sporting Arenella del 19 novembre 2023, A.S.D. Delfini Sporting Arenella - A.S.D. Punto Rosa del 26 novembre 2023, A.S.D. Vis Athena -A.S.D. Delfini Sporting Arenella del 3 dicembre 2023, A.S.D. Delfini Sporting Arenella – Colomba Bianca del 10 dicembre 2023 ed A.S.D. Animosa Civitas Corleone - A.S.D. Delfini Sporting Arenella del 17 dicembre 2023;

A.S.D. DELFINI SPORTING ARENELLA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i soggetti avvisati nel presente procedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Eleonora MARCHESE in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. DELFINI SPORTING ARENELLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione

per il Sig. Eleonora MARCHESE, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. DELFINI SPORTING ARENELLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 497/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 941 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Marco LA ROSA, e della società NOVARA F.C. SPA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO LA ROSA, Presidente con poteri di rappresentanza legale della società NOVARA F.C. SPA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 23, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver costui, stante il rapporto di immedesimazione organica in essere con la Società al tempo rappresentata, mediante una nota/comunicato apparsa in data 07.04.2024 sul sito internet ufficiale del NOVARA F.C. SPA successivamente all'avvenuta disputa - in pari data - della gara L.R. VICENZA vs NOVARA F.C. valevole per la 35^giornata del Campionato SERIE C – Gir. A della corrente stagione sportiva e terminata con il risultato di 2-1, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri dell'arbitro che ebbe a dirigere la gara de qua e, per l'effetto e più in generale, anche dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;

NOVARA F.C. SPA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art 6, comma 1, del Codice di Giustizia, per i comportamenti ascrivibili al Sig. Marco La ROSA all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco LA ROSA, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società NOVARA F.C. SPA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Marco LA ROSA, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società NOVARA F.C. SPA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 498/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 510 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Raphael HUBER, Gianluca FINESCHI, e della società A.S.D. CHIANTIGIANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

RAPHAEL HUBER, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Chiantigiana all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per avere affidato, nella stagione sportiva 2023 – 2024, il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nelle categorie "Esordienti" e "Pulcini" al sig. Fineschi Gianluca, pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

GIANLUCA FINESCHI, dirigente tesserato per la società A.S.D. Chiantigiana all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. G, del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per aver svolto nella stagione sportiva 2023 - 2024 il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società Chiantigiana militanti nelle categorie "Esordienti" e "Pulcini", pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. CHIANTIGIANA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Huber Raphael e Fineschi Gianluca;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raphael HUBER, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CHIANTIGIANA, e dal Sig. Gianluca FINESCHI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per

il Sig. Raphael HUBER, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gianluca FINESCHI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CHIANTIGIANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 499/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 652 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Saverio MELIA e della società ASD FC CITTA' ETERNA, avente ad oggetto la seguente condotta:

SAVERIO MELIA, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. FC Città Eterna, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché degli artt. 19, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver posto in essere, durante gli allenamenti e le gare ufficiali, sin dal mese di ottobre 2023, una ripetuta condotta intimidatoria e offensiva nei confronti dei calciatori della squadra dallo stesso allenata, nonché per aver lo stesso, in occasione della gara *Progetto Futsal - F.C. Città Eterna* disputata in data 11 novembre 2023 valevole per il campionato di C5 Serie C2 Girone A, rivolto frasi offensive ai propri calciatori sig.ri Fabrizio Leopardi e Francesco Versace e per aver posto in essere al termine della gara, una condotta violenta consistita nell'aver spinto ripetutamente il calciatore sig. Francesco Versace, nonché per avere minacciato, in occasione di una riunione disposta dal presidente sig. Lucio Michieli al termine di un allenamento, di colpire il calciatore sig. Francesco Versace con dei pugni;

ASD FC CITTA' ETERNA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Saverio Melia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lucio MICHIELI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FC CITTA' ETERNA, e dal Sig. Saverio MELIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Saverio MELIA, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD FC CITTA' ETERNA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli